

Art. 1 Finalità

Art. 1 Finalità

- Rapparti m

Rapparti m

- ### Art. 3 Abili e periodi di caccia

Art. 3 Abili e periodi di caccia

7. La Provincia, nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
8. La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 38 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
9. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale non ne presentino alcun rischio sanitario salvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami senza incorrere nel rigo 10 dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

Art. 5

Orari venatori

Art. 5

Orari venatori

- unguali, sui terreni in attuazione di coltivazione. Si considerano in attuazione di coltivazione:
- a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le Province possono individuare, con i propri calendari venatori, limitati all'esercizio venatorio sui terreni con erba medica;
 - b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
 - c) i vivai ed i terreni in rimboscimento per un periodo di tre anni dall'impianto;
 - d) prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
 - e) i frutteti specializzati;
 - f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli uliveti, nelle coppezze e negli spazi di coltivazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare con l'arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nei terreni in attuazione di coltivazione sono ammesse le operazioni di conduzione titolate per operazioni autorizzate di ricerca di funghi, di raccolta di prodotti di origine forestale, nell'ambito di diete operazioni di conduzione del bosco, che non comportino alcun danno alle colture.

109 **Sezione speciale (ZPS)**

109 **Sezione speciale (ZPS)**

- Il cinghiale è vietato di cacciare la specie moretta (*Aythya fuligula*);
l'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura) con l'eccezione
della domenica fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni
della presente legge;
- d) utilizzo munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone
salite naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua
dolce, falde e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive
più esterne;
 - e) addestrare ed allenare i cani ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, prima del 1°
settembre;
 - f) abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque
lentiche".

Art. 10
Norme generali sul tesserino venatorio

Art. 10
Norme generali sul tesserino venatorio

- ALLEGATO A



Regione Emilia-Romagna



Calendario venatorio regionale - LR 1/09

Legge triennale: 2009/10, 2010/11, 2011/12



➤ PIACENZA

➤ PARMA



Calendario venatorio regionale - LR 1/09

Rapporti tra Province e Regioni confinanti

Art. 2

“1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, **salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli ATC interessati,** intese che le Province competenti renderanno eventualmente operanti a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenuti compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.”

1.1

Calendario venatorio regionale - LR 1/09

Rapporti tra Province e Regioni confinanti – Art. 2

PIACENZA

art. 2.... “f) ai fini della gestione faunistico-venatoria, e come da accordi tra gli ATC interessati, i confini amministrativi degli ATC PC4 e CR3 e degli ATC PC1, PC2 e Laudense Sud sono adeguati alla demarcazione della linea di massima corrente del Fiume Po. I confini tra gli ATC PC1 e PV3 sono adeguati alla mezzeria del fiume Po.”

PARMA

art. 1 “La gestione faunistico-venatoria relativa alle aree ricadenti al di là del fiume Po e situate di fatto sul territorio di Cremona, viene attuata secondo gli accordi intercorsi tra i Consigli direttivi degli ATC territorialmente interessati della Provincia di Cremona e della Provincia di Parma che prevede, in regime di reciprocità, che per le aree territorialmente attraversate dal fiume Po venga assunta come demarcazione tra le Province di Cremona e Parma, ai fini della competenza faunistico-venatoria delle stesse, compresa la relativa vigilanza, la linea di mezzeria della massima corrente del fiume medesimo.”

Art. 3**co. 3**

“Le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e successive modificazioni, **non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.**”

2.1

Calendario venatorio – LR 1/09

Specie cacciabili e periodi di caccia – LR 8/94

Art. 33

co. 11

“Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:

- a) le modalità di esercizio della caccia;
- b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
- c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
- d) i periodi e gli orari di caccia;
- e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.”

a) le modalità di esercizio della caccia

- **Divieto di prelievo di altre specie durante la caccia collettiva al cinghiale (ATC PR)**
- **Chiunque pratici la caccia al cinghiale non potrà esercitare nella stessa giornata nessuna altra forma di caccia e viceversa (ATC PC) (ATC PR tranne PR6)**
- **Caccia di parziale specializzazione (scelta tra opzioni prevalenti e opzioni esclusive verso alcune specie con conseguente riduzione del caniere stagionale per le specie non scelte e l'incremento delle caniere per le specie scelte) (PC5)**
- **Caccia di specializzazione alla piccola selvaggina (chi sceglie lepre non abbatte fagiano, pernice rossa e avifauna migratoria, chi sceglie avifauna con cane da ferma non abbatte lepri) (PC9, PC10)**

a) le modalità di esercizio della caccia

- **Divieto di caccia in forma vagante nell'area di rispetto degli appostamenti fissi (RE)**
- **La caccia da appostamento fisso e temporaneo (eccetto la caccia di selezione) può essere effettuata solo alla selvaggina migratoria (MO)**
- **Dal 20 settembre al 4 ottobre è vietato, nella stessa giornata, l'esercizio venatorio in più di un ATC (RE)**

b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili

STARNA:

BO1, RN1, ATC MO, ATC PR, ATC PC

PERNICE ROSSA:

MO1 - MO2 (parziale), MO3, PC4, PR1

MERLO:

PR3, RE1, RE2, RE4

BECCACCIA:

MO1, MO2

BECCACCINO:

MO3

ALLODOLA, MORETTA:

PR

c) il numero delle giornate settimanali di caccia

- NO LUNEDI': FE5, PC8
- NO MERCOLEDI': PR5
- NO LUNEDI', GIOVEDI': PC3
- NO LUNEDI', GIOVEDI' 4-11/10: PR2, PR3
- NO 2 giornate in più alla migratoria: PR6, PR7, PR8

BO1, BO2, BO3: 2 sole giornate a gennaio per beccaccia

MO1, MO2, MO3: 3 giornate a scelta per allodola

PC11: 3 giornate fisse (giovedì, sabato, domenica) a dicembre per beccaccia

RE3: 2 giornate fisse (mercoledì e domenica) a gennaio per beccaccia

RE4: 3 giornate fisse (mercoledì, sabato, domenica) da dicembre a gennaio per beccaccia

d) i periodi e gli orari di caccia

Limitazione di orari:

- **Vagante fino alle 13 dalla 3a di settembre per 1 o 2 settimane**
- **Caccia di selezione di domenica e festivi nei mesi estivi al mattino fino alle 7.30 e alla sera dalle 19,30 a un'ora dopo il tramonto (ATC PR)**
- **Caccia di selezione vietata fino alle 13 il 20-24-28/9 (RE3)**
- **Beccaccia negli orari previsti per la stanziale (RN1)**
- **Caccia a stanziale e migratoria vietata dopo le ore 13 nelle giornate dedicate alle catture ed immissioni nei Comuni di ciascun ATC interessati a tali operazioni**

e) il carniere giornaliero e stagionale per specie

CALENDARIO REGIONALE

STAGIONALE

5 starne, 5 pernici rosse

10 lepri

15 beccacce

GIORNALIERO

1 starna, 1 pernice rossa, 1 lepre

2 conigli, 2 fagiani

3 beccacce

25 complessivamente per le altre specie di cui:

10 anatidi (escluso germano reale)

10 folaghe, 10 colombacci,

10 capi complessivamente per beccaccini, gallinelle, frullini, pavoncelle, porciglioni

e) il carniere giornaliero e stagionale per specie

STAGIONALE

Pernice rossa:

3 (PR5, PC2, PC6, PC7); 4 (PC1, PC3, PC9); 5 (PC8)

Fagiano:

10 (PR5, PR9); 12(PC5, RE4); 15 (PC7, PC8, PC9, PC10, PC11);

Lepre:

3 (FC3, PC10); 4 (PC7); 5 (PC3, PC5, PC8, PC9); 7 (PC1, PC6, RE4)

Allodola:

100 (MO1, MO2, MO3)

Beccaccia:

12 (PC5)

Tortora (preapertura):

5 (PC1, PC2, PC6)

e) il carniere giornaliero e stagionale per specie

GIORNALIERO

Merlo:

5 (MO1, MO2)

Moretta:

5 (MO1, MO2, MO3)

Codone:

5 (MO1, MO2, MO3)

Canapiglia:

5 (MO1, MO2, MO3)

Allodola:

15 (MO1, MO2, MO3)

Art. 7**Co. 1**

“L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 **escluse le giornate di martedì e venerdì** di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.”

Art. 7**Co. 2**

“Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le Province possono altresì consentire **l'uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purchè nell'ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia.**”

3.1

Calendario venatorio – LR 1/09

Addestramento dei cani da caccia

Art. 7

Co. 3

“L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all’esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistano terreni in attualità di coltivazione e **colture specializzate di cui all’art. 8.**”

Art. 7

Co. 6

“Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l’addestramento o comunque l’uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio **e nelle giornate di martedì e venerdì** di ciascuna settimana. L’attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.”

3.2

Calendario venatorio – LR 1/09

Addestramento dei cani da caccia

MODENA

Dalle ore 7 alle ore 20 **comprese le giornate di martedì e venerdì.**
Addestramento ed **uso a caccia** fino al numero massimo di 6 cani per conduttore con muta che opera secondo le modalità previste dall'apposito regolamento redatto dagli ATC e inviato alla Provincia

BOLOGNA

E' consentito l'addestramento e **l'uso a caccia** di mute di cani da seguita composte da 4 a 6 esemplari della stessa razza.....
Tali mute potranno operare secondo le modalità previste da un apposito regolamento adottato dall'ATC e approvato dalla Provincia

3.2

Calendario venatorio – LR 1/09

Addestramento allenamento dei cani da caccia

FERRARA

Dalle ore 7 alle ore 20. In deroga al numero massimo dei 2 cani per conduttore è consentito l'uso di un numero massimo di 6 cani da seguita per conduttore esclusivamente nell'ambito dell'apposito "Progetto sperimentale" a sostegno della cinofilia, previa autorizzazione rilasciata dagli ATC.

REGGIO

Dalle ore 7 alle ore 20 **comprese le giornate di martedì e venerdì.** GLI ATC rilasciano un'autorizzazione per l'addestramento di un numero massimo di 6 cani per ciascun conduttore, nell'ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia secondo le modalità previste da un apposito regolamento adottato dall'ATC

Art. 37
co. 4

“La Provincia, sentito l’ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell’ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.”

Art. 40
co. 2

“L’addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli ATC in cui ha facoltà di accesso salvo quanto previsto all’art. 37, comma 4.”

4.1

Calendario venatorio regionale – LR 1/09

Norme generali sul tesserino venatorio

Art. 10

Co. 2

“Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').”

Art. 10

Co. 3

“In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.”

4.2

Calendario venatorio regionale – LR 8/94

Norme generali sul tesserino venatorio

Art. 10

Co. 4

“Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.”

Art. 10

Co. 5

“Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino entro il termine della giornata di caccia, ad eccezione di beccaccia e beccaccino i cui singoli capi abbattuti devono essere immediatamente annotati. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.”

4.3

Calendario venatorio regionale – LR 8/94

Norme generali sul tesserino venatorio

Art. 10

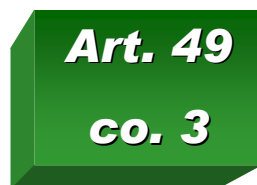
Co. 8

“Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sull'apposita scheda riepilogativa “caccia stanziata” la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziata per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro 30 giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza.”



Calendario venatorio regionale - LR 1/09

LR 8/94



“I Consigli direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio venatorio per la stagione successiva .”

Integrazioni inerenti il tesserino venatorio

- Chi esercita la caccia alla beccaccia dal 7/12 al 31/1 deve apporre un segno X alla sx della sigla della specie (BO)
- Ai cacciatori residenti in altre regioni ed ammessi a cacciare a MO farà fornito un modulo sul quale dovrà essere trascritta l'uscita di caccia e la forma di caccia effettuata qualora il loro tesserino regionale non preveda la distinzione tra vagante e appostamento (MO)
- Ai cacciatori provenienti da altre regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio (RE)

Integrazioni inerenti il tesserino venatorio

- Nel tesserino va segnata per ogni giornata una sola forma di caccia. Solo nelle giornate in cui è prevista la possibilità di esercizio venatorio sia in forma vagante che da appostamento, è possibile esercitare entrambe le forme di caccia nella stessa giornata, segnando unicamente la forma di caccia vagante (RN)
- I documenti compilati con penne non indelebili saranno considerati contraffatti e puniti ai sensi del co 1 dell'art. 61 della LR 8/94 e del Regolamento interno dell'ATC (PC)
- Coloro che cacciano da appostamento temporaneo hanno l'obbligo di recuperare e segnare sul tesserino i capi abbattuti ogni tre ore a partire dall'inizio della giornata venatoria (PR)

Integrazioni inerenti il tesserino venatorio

- Si ricorda che il cacciatore deve registrare immediatamente il capo abbattuto in ATC (PC)
- Gli ATC dovranno inoltre predisporre e dotarsi di un'apposita scheda riepilogativa per la caccia alla migratoria da consegnare ai cacciatori prima dell'inizio della stagione sulla quale dovranno essere segnati i capi abbattuti per le singole specie di fauna migratoria. Gli ATC dovranno elaborare i dati relativi alle specie stanziali e migratorie ed inviarli alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno (PR)

INFRAZIONI

Alle infrazioni al presente calendario si applica la sanzione prevista al co. 3, art. 61 LR 8/94 (PC)

LR 8/94, art. 61, co. 3: Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti ed ordinanze emessi dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 309 Euro